

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio

Rag. Giuseppina Bruziches

IL FUNZIONARIO
del Servizio Ragioneria Rag. Giuseppina Bruziches

Rag. Giuseppina Bruziches

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del D. Lgs 267/2000.

IL RAGIONIERE COMUNALE
Giuseppina Bruziches

Per copia conforme all'originale.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Vacca

ATTESTO CHE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al n. **032** per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal **15/01/2015** ai sensi dell'art 124, comma 1° del D. Lgs 267/2000

Li **15/01/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Vacca

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30/12/2014**

Decorsi 30 gg dalla data di ricevimento del CO.RE.CO senza rilievi (art. 134 comma 1 del D. Lgs 267/2000).

A seguito pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000).

Approvato e sottoscritto.

Li 30.12.2014

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO
F.to Eugenio Stelliferi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Vacca



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 del 30.12.2014

OGGETTO:	Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2015
-----------------	--

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione. Fatto appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1. STELLIFERI Eugenio	P	
2. CRISTOFORI Nazzareno	P	
3. BRUNETTI Donato	P	
4. OLMATI Simone	P	
5. RICCI Roberto	P	
6. NUSTRIANI Emiliano	P	
7. CRESCINI Fiorella	P	
8. LUCARELLI Michele	P	
9. MENESCHINCHERI Emilio	P	
10. PONTUALE Alessandro	P	
11. CUZZOLI Alessandro	P	
12. GENTILUCCI Enrico	P	
13. GIORGI Arcangelo		A

Presiede il SINDACO EUGENIO STELLIFERI -

Assiste alla seduta il segretario comunale Dr. Roberto Vacca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12

Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Delibera n.57 del 30.12.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale della IUC, approvato con propria deliberazione n. 13 del 07.09.2014 contenente anche le norme relative all'applicazione della TASI, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

RITENUTO di CONFERMARE per l'anno 2015 la TASI solo sulle abitazioni principali in quanto:

- non sono soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune;
- la categoria degli “altri immobili” concorre già a sufficienza al finanziamento dei servizi comunali e si ritiene che non debba essere gravata da ulteriori imposte;

RITENUTO di non applicare la maggiorazione di aliquota dello 0,8;

Tenuto conto che, a seguito di chiarimenti del M.E.F., la Tasi deve essere pagata integralmente dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il diritto che ne sorge è assimilato ad un diritto reale;

Considerato che applicando le aliquote TASI nella misura di seguito specificata viene garantito un gettito quantificato sulla base della banca dati comunale in € 310.000,00, destinato a finanziare parzialmente i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento IUC

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

-a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, rispetto al 2014, le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,90
Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,	

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	
Aree fabbricabili	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00
Altri immobili con categoria catastale diversa da quella da quella ad uso abitativo	0,00

DATO ATTO CHE viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

Dato atto che il gettito previsto dall'imposta, pari ad €. 310.000,00, trova corrispondenza nello schema di bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 38,00% ;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Udito l'intervento del consigliere Pontuale il quale rappresenta l'opportunità di rinviare l'approvazione del presente provvedimento ad una successiva seduta del consiglio comunale in modo che il gruppo di minoranza possa formulare sull'argomento degli emendamenti;

Udito l'intervento del Sindaco il quale nel preannunciare che intende proporre il rinvio dell'approvazione del bilancio 2015 ad un successivo consiglio comunale assicura che la minoranza avrà congrui margini di tempo per proporre emendamenti allo schema di bilancio prima della sua discussione in consiglio con riferimento anche al tributo della TASI

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n.--.contrari n 3(Pontuale ,Cuxxoli, Gentilucci) resi per alzata di mano su n.12 consiglieri presenti e votanti verificati dal Presidente

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come componente della IUC:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	1,90
Aree fabbricabili	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00
Altri immobili con categoria catastale diversa da quella da quella ad uso abitativo	0,00

di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, pari al 38,00%;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n.--.contrari n 3(Pontuale ,Cuxxoli, Gentilucci) resi per alzata di mano su n.12 consiglieri presenti e votanti verificati dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

